

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 564

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2006

Disciplina dei «borghi italiani del pane»

ONOREVOLI SENATORI. - Il pane, prodotto semplice ma essenziale per la nostra dieta alimentare, rappresenta un fondamentale elemento sociale, economico e culturale del nostro Paese.

Alla sua produzione sono oggi interessate oltre 25.000 aziende, in larghissima parte a dimensione familiare, che danno lavoro direttamente o indirettamente a oltre quattrocentomila addetti. Inoltre, causa un'endemica carenza, questo settore produttivo è in grado di assorbire ulteriore mano d'opera.

Le dimensioni delle aziende artigianali di panificazione testimoniano non soltanto una capillare presenza sul territorio, ma soprattutto una forte specificità locale che fa dell'Italia uno dei Paesi con la più alta varietà di prodotti della panificazione, fortemente legati al territorio di origine, alle sue tradizioni culturali, sociali ed economiche. Il pane artigianale, dunque, costituisce un patrimonio prezioso in termini di risorsa tipica locale non soltanto economica ed occupazionale ma anche turistica, alla pari di altri prodotti tipici quali il vino e l'olio d'oliva.

I pani di Genzano, Matera e Altamura, il «pane sciocco» toscano, la «circola» romana, le «mantovane», il «biove», la «coppia ferrarese», il «pane di Valditaino», il pane dei «parchi nazionali Maiella e Gran Sasso», i pani di segale del Trentino-Alto Adige, il «cafone» napoletano e i caratteristici pani della Sardegna sono solo alcuni esempi di un universo produttivo che conta oltre 200 tipologie di prodotto e che affonda saldamente le proprie radici in aree anche estremamente circoscritte non soltanto rurali, ma anche urbane. Infatti, non esiste praticamente borgo o zona che non abbia un proprio pane o dolce da forno caratteristico e caratterizzante.

Inoltre i prodotti della panificazione artigianale, a differenza di quanto avviene ad esempio per l'olio d'oliva e per il vino, non sono normalmente destinati (se non in minima parte) all'esportazione fuori dall'area di produzione, ma piuttosto all'acquisto e al consumo *in loco*.

Fino ad oggi gli interventi di promozione e tutela del pane e dei prodotti tradizionali da forno italiani sono stati in gran parte frutto di iniziative private delle associazioni di categoria, che hanno trovato l'appoggio saltuario e discontinuo degli enti locali e delle camere di commercio, ma sempre in modo disorganico, frammentario e quindi complessivamente poco efficace.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di individuare uno strumento legislativo che consenta, analogamente a quanto già realizzato per altri prodotti della filiera agroalimentare italiana quali il vino e l'olio d'oliva, di promuovere e rafforzare la cultura dei pani tradizionali italiani confermandone il ruolo storico di vera e propria risorsa economica, sociale e culturale del territorio nonché di elemento determinante dell'offerta turistica locale, favorendo l'intervento organico degli enti territoriali competenti.

L'individuazione di realtà locali quali «borghi italiani del pane», analogamente a quanto già realizzato con l'istituzione e il riconoscimento legislativo delle «strade del vino» con la legge 27 luglio 1999, n. 268, permetterà una migliore caratterizzazione delle zone di produzione di pani tradizionali italiani, che potranno così adeguatamente integrare e valorizzare la propria offerta enogastronomica accrescendo la propria notorietà e immagine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Oggetto della presente legge sono i territori nei quali esiste una produzione di pane e prodotti da forno tradizionali, aventi le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, per l'inserimento nell'elenco dei prodotti tradizionali.

2. Alle aree all'interno delle quali esistono produzioni di pane e prodotti da forno di cui al comma 1, territorialmente delimitate e individuate, quali province, comuni, frazioni di comuni, specifiche aree urbane o centri storici inseriti in aree metropolitane, è attribuita la qualifica di «borgo italiano del pane»; tale denominazione, deliberata dall'ente locale competente per territorio, è segnalata sul territorio mediante apposita cartellonistica stradale da collocarsi, a cura dell'autorità locale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

3. Le aziende di panificazione operanti nelle aree di cui al comma 2, in quanto attività di produzione e commercializzazione dei pani e dei prodotti da forno definiti tradizionali, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'offerta turistica del territorio e come tali si configurano tra gli elementi essenziali nella promozione dell'economia locale.

4. Le amministrazioni dei territori che godono della denominazione di cui al comma 2 attivano iniziative atte a diffondere la conoscenza e il legame storico con il territorio del pane e dei prodotti da forno tradizionali, segnalando in tutte le attività promozionali del proprio territorio la qualifica di «borgo italiano del pane» e provvedendo alla valorizzazione dei prodotti in oggetto anche me-

dianche manifestazioni di presentazione e degustazione, nonché azioni ed eventi culturali.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 favoriscono e attivano altresì iniziative specifiche mirate alla formazione e alla qualificazione degli operatori con l'obiettivo della valorizzazione e conservazione del patrimonio panario locale.

Art. 2.

1. Le amministrazioni dei territori che godono della denominazione di cui al comma 2, d'intesa con le locali associazioni dei panificatori, nel definire la gestione, la promozione, valorizzazione e fruizione dei «borghi italiani del pane», possono prevedere i seguenti strumenti:

- a) il disciplinare dei «borghi italiani del pane», sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b) il comitato promotore;
- c) il comitato di gestione;
- d) il sistema della segnaletica;
- e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione dei «borghi italiani del pane».

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

1. All'attuazione delle iniziative di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 possono concorrere finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.

2. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e per l'allestimento di punti di accoglienza

e di informazione locale, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di valorizzazione delle produzioni tradizionali oggetto della presente legge.

3. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza dei «borghi italiani del pane» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

4. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di 1.549.370,70 euro, a decorrere dal 2007. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto di detta somma.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per la valorizzazione dei «borghi italiani del pane» possono applicarsi le norme previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268.

